



ORDINANZA N. 7 del 15/01/2019

OGGETTO: gestione del materiale ligneo sugli arenili del territorio comunale a seguito di eventi meteo-marini – modalità operative per la gestione del materiale residuale.

IL SINDACO

PREMESSI gli eventi idrologici calamitosi dei giorni 28, 29 e 30 ottobre u.s., anche annunciati con la dichiarazione dello stato di allerta rossa, accompagnati da mareggiate che hanno portato considerevoli quantitativi di materiale ligneo e di altra natura sugli arenili del territorio comunale;

CONSIDERATO che la Legge Regionale n.13 del 28 aprile 1999, come modificata ed integrata dalla L.R. 3 gennaio 2002 n. 1, ai punti d) e e) imputa ai Comuni, nell'ottica del decentramento amministrativo promosso dalla Legge Bassanini 15 marzo 1997 n. 59 e dalla Bassanini bis D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la pulizia delle spiagge non affidate in concessione e la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;

CONSIDERATO altresì che la maggior parte delle spiagge comunali sono gestite da privati in virtù di un atto concessorio rilasciato ai sensi del Codice della Navigazione, cui è connesso l'obbligo della pulizia delle stesse;

VISTO il Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli:

185, co. 1, lett. f) che esclude dal campo di applicazione della parte IV (*Norme in materia di gestione dei rifiuti*) il materiale forestale naturale;

182, co.6 bis che prevede la possibilità di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al predetto art. 185 co.1 lett. f);

183, co.1, lett.n) che stabilisce: *"non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati"*;

VISTE altresì:

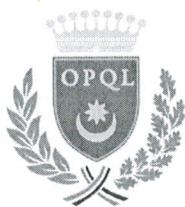
- la nota dell'Istituto Sup. per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n.1128 del 9/01/2014 ove si evidenzia che, previa ispezione visiva da parte della Polizia Municipale che verifichi l'assenza di materiali estranei, il materiale può essere messo a disposizione dei cittadini per il successivo riutilizzo;

- la Legge regionale 7 aprile 2015, n.12 con la quale, all'art.2 si incarica la Giunta di stabilire le modalità di gestione del materiale ligneo giacente su aree demaniali;

- la Deliberazione di Giunta Regionale 5 ottobre 2015, n.1058, con oggetto *"Combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali, a seguito di eventi meteo calamitosi, in territori per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza"*;

CONSIDERATO:

- che con la stessa nota ISPRA ha sottolineato che in relazione all'origine naturale del materiale, ritiene di escludere che la combustione in impianti termici civili di cui al Titolo II della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 possa dar luogo ad impatti ambientali superiori a quelli derivanti dall'utilizzo di biomasse di



altra provenienza;

- che tale materiale ligneo è un bene comune, da mettere a disposizione dei privati;
- la necessità di una specifica ordinanza del Sindaco che disciplini il riutilizzo del bene in parola;

DATO ATTO:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 08/11/2018 inerente la Dichiarazione dello stato di emergenza in Liguria, colpita da eccezionali eventi meteorologici;
- della comunicazione pervenuta da Regione Liguria n.PG/2018/308601 del 9/11/18 (assunta al protocollo comunale al n.44494 del 10/11/18), indicante la procedura di gestione dei materiali lignei depositati su aree demaniali, a seguito del decreto anzi citato;

CONSIDERATO che in data 23 novembre u.s. è stata svolta, da parte del personale della Polizia Municipale, ispezione visiva che ha verificato l'assenza di materiali estranei;

RITENUTO di richiamare le modalità gestionali e le prescrizioni stabilite dalla Regione Liguria con D.G.R. n. 1058 del 05.10.2015 con oggetto *"Combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali, a seguito di eventi meteo calamitosi, in territori per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza"*;

VISTA la precedente Ordinanza sindacale n.363 del 22/11/2018 con la quale si disciplinavano le modalità di messa a disposizione del materiale ligneo ai privati cittadini e la successiva possibilità di abbruciamento del materiale ligneo residuale rimasto sull'arenile, in concomitanza degli eventi del 29 e 30 ottobre 2018;

VISTA la richiesta formulata da Rete Imprese Italia (assunta al protocollo comunale al n.50215 del 20/12/2018) con la quale si chiede la proroga della citata Ordinanza sindacale n.363 del 22/11/2018 con la quale si concede ai concessionari degli stabilimenti balneari la possibilità di abbruciamento dei residui vegetali e del materiale ligneo residuale;

VISTA altresì la nota prot.1629 del 11/01/19 della Polizia Municipale con la quale si dà atto del sopralluogo effettuato in data 10 gennaio 2019 lungo le aree demaniali del litorale di Marinella di Sarzana nel corso del quale si accertava la permanenza di cumuli di materiali lignei, in esito ai menzionati eventi;

CONSIDERATO che l'Ordinanza sindacale n.363 del 22/11/2018, essendo scaduta in data 15/12/2018 non è prorogabile;

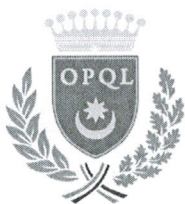
RITENUTA però la richiesta meritevole di accoglimento, in considerazione del fatto che le operazioni di abbruciamento del materiale ligneo residuale rimasto sull'arenile non hanno consentito il completo ripristino delle condizioni di pulizia e sicurezza dell'arenile, permanendo la presenza di materiale vegetale e ligneo (così come accertato dalla Polizia Municipale con la nota sopra richiamata), in nesso causale con gli eventi del 29 e 30 ottobre 2019, a cui far fronte mediante emissione della presente ordinanza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Per i suesposti motivi

AUTORIZZA

- i concessionari delle spiagge a procedere all'abbruciamento dei materiali vegetali e del materiale ligneo residuale ancora depositato sull'arenile con le modalità di seguito descritte;



DISPONE

1 - la legna non dovrà contenere materiali inquinanti e dovrà essere privata di tutto il materiale estraneo (carta, plastica, gomme ecc.), se presente, che dovrà essere gestito nel rispetto della normativa sui rifiuti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani;

2 - non è consentito l'utilizzo di attrezzi e mezzi meccanici motorizzati in area demaniale, se non espressamente autorizzati in situazioni particolari da evidenziare;

3 - il materiale ligneo residuale ancora rimasto sull'arenile, potrà essere bruciato in sito esclusivamente in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo, **dalle ore 7.00 alle ore 11,00** esclusi i giorni festivi e prefestivi, e nel rispetto delle seguenti altre condizioni:

- non dovranno essere utilizzati materiali di innesco tossici per l'ambiente, se non nelle quantità indispensabili per l'accensione;
- le operazioni dovranno essere effettuate in condizioni di vento favorevole all'allontanamento dei fumi dal centro abitato e costantemente sorvegliate per permettere l'immediato spegnimento in caso di pericolo per la popolazione o i luoghi circostanti;
- non è ammessa la presenza contemporanea di più roghi nello stesso luogo o in luoghi vicini, quindi prima dell'accensione di una nuova catasta occorrerà attendere il completo e naturale spegnimento della precedente;
- dovrà essere garantito il contenimento delle ceneri prodotte in modo da limitarne la dispersione: a tal fine è preferibile la formazione delle cataste su piazzali in cemento o in terra battuta al fine di favorire la rimozione delle ceneri;
- i roghi si intendono *"nello stesso luogo o in luoghi vicini"* qualora siano posti ad una distanza inferiore a metri cinquanta l'uno dall'altro;
- deve essere posto in atto qualunque accorgimento che permetta di ridurre al minimo il rischio ambientale o rischi per la salute;
- le operazioni di cui sopra dovranno terminare entro il **13/02/2019**.

COMUNICA

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso gerarchico innanzi al Prefetto entro 30 giorni o innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento medesimo.

DISPONE ALTRESI'

La Polizia Municipale è incaricata della verifica e della vigilanza sulle operazioni di cui alla presente ordinanza;

Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento saranno applicate le sanzioni previste dalle norme di legge vigenti;

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente

L'invio del presente atto :

- alla Prefettura della Spezia
- alla Polizia Municipale
- alla Capitaneria di Porto – Ufficio Locale Marittimo Foce del Magra

IL SINDACO 